



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel.

06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

**Ordinanza n. 373 del 01/10/2026**

**Disposizioni per il consumo di alcolici, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, in occasione della 95a Edizione della Festa dell'Uva e dei Vini.**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 12/08/2026, sono state definite le linee guida relative alla realizzazione ed organizzazione della 95a edizione della Festa dell'Uva e dei Vini, da tenersi nei giorni 26-27 settembre 2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 14/09/2026, è stato differito il periodo di svolgimento della suddetta Festa dell'Uva e dei Vini, alle date del 3-4 ottobre 2026;
- detta manifestazione è tesa alla valorizzazione del territorio, delle sue peculiarità ed alla promozione del commercio locale e, più in generale, del proprio patrimonio enogastronomico, storico e culturale, e coinvolgerà associazioni, comitati, imprenditori ed artisti;
- la maggior parte dell'evento si svolgerà su aree pubbliche;
- in tali occasioni il consumo di bevande alcoliche e la vendita di bevande nei contenitori di vetro e lattine potrebbe registrare un notevole incremento e, pertanto, successivamente al consumo, potrebbe verificarsi l'abbandono degli stessi al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- che è necessario regolamentare tale fenomeno, che potrebbe risultare lesivo del decoro e della vivibilità urbana;

**RITENUTO**, pertanto, di dover porre essere azioni per preservare il decoro, la vivibilità urbana e tutelare l'ambiente;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n.241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss. della medesima legge 7 agosto 1990 n.241;

C\_L719 - - 1 - 2026-10-01 - 0063002

**VISTA** la L.R. 22/2019;

**VISTA** la Legge 30 marzo 2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati";

**VISTO** il D.L. 20 febbraio 2007 n.117 convertito con modifiche in Legge 2 ottobre 2007 n.160;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull' ordinamento degli Enti locali;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

### **ORDINA**

per i motivi innanzi richiamati, nei giorni di svolgimento della FESTA DELL'UVA E DEI VINI 2026 e fatto comunque salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche

### **IL DIVIETO ASSOLUTO**

- di consumare bevande contenute in recipienti in vetro, anche se già in proprio possesso, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate dalla manifestazione e nel raggio di 200 metri;
- di abbandonare bottiglie, bicchieri di vetro, lattine o comunque contenitori che potrebbero essere impropriamente utilizzati, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate dalla manifestazione e nel raggio di 200 metri;
- ai pubblici esercizi, ai circoli privati, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti ed in generale a tutti i soggetti autorizzati alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, ubicati nella aree interessate dalla manifestazione e nel raggio di 200 metri, nella giornata di Sabato 3 ottobre 2026 di somministrare alcolici di qualsiasi gradazione dopo le ore 23:45 e fino alle ore 08:00 di Domenica 4 ottobre 2026;
- di consumare alcolici di qualsiasi gradazione nella giornata di Sabato 3 ottobre 2026 ~~dopo le ore 23:45 e fino alle ore 08:00 di Domenica 4 ottobre 2026~~, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate dalla manifestazione e nel raggio di 200 metri, con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei pubblici esercizi (quali dehors, pedane e tavoli);
- a tutti i soggetti autorizzati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare mediante distributori automatici ubicati in Corso della Repubblica, Piazza Cairolì, Via Menotti Garibaldi, di vendita di bevande in contenitori in vetro e lattine, non potendo evidentemente provvedere al loro imballaggio;

### **DISPONE CHE**

- la somministrazione e/o il consumo di bevande nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate dalla manifestazione potrà avvenire unicamente in bicchieri di carta o plastica;
- le bottiglie, i contenitori in vetro e le lattine vendute per asporto nelle predette aree dovranno essere imballate per il trasporto, in modo da non permettere il consumo diretto;

### **AVVERTE**

che le responsabilità per eventuali inadempienze saranno sanzionate nella misura tra i 25,00 e 500,00 euro, e che saranno imputate in solido a chi risulterà trasgredire a quanto disposto nel presente atto;

Resta fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia resa pubblica mediante l'albo pretorio comunale ed il sito internet istituzionale del Comune di Velletri, con valore di notifica;

- che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti Enti/Uffici:

- al Commissariato di P.S. di Velletri - alla Prefettura di Roma;
- al Comando Compagnia C.C. Stazione di Velletri;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Velletri;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Velletri;
- all'Ufficio Sport, Cultura e Turismo del Comune di Velletri;
- all'Ufficio Messaggi notificatori del Comune di Velletri per la pubblicazione all'albo pretorio;
- all'Ufficio CED del Comune di Velletri per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- al Responsabile Area Sicurezza;
- agli Organizzatori dell'evento per la completa e capillare diffusione.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

Il Sindaco

Avv. Ascanio Cascella



C\_L719 - - 1 - 2026-10-01 - 0063082

